TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I, sentenza 2 aprile 2008, n. 346

La mancanza del requisito della personale presentazione al protocollo delle dimissioni dei consiglieri comunali prescritta dall'art. 141 del D. Lgs. 267/2000 pur in presenza di una contestualità nella presentazione rende invalido il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium.

Omissis

I provvedimenti di sospensione del Consiglio comunale e di scioglimento dello stesso sono basati sulla circostanza che il 9 dicembre 2006 otto dei dodici consiglieri comunali di ... hanno rassegnato le dimissioni, con atti separati, assunti a protocollo, in quella data, con i numeri da 3515 a 3521.

Le censure dedotte dal ricorrente, che, per il loro carattere omogeneo, possono essere esaminate congiuntamente, risultano basate, da un lato, sull'affermazione secondo cui gli atti recanti le dimissioni non sarebbero stati presentati personalmente dai singoli consiglieri e, dall'altro, sul carattere non contestuale delle dimissioni stesse, in quanto presentate in momenti diversi e senza la reciproca consapevolezza di provocare lo scioglimento del Consiglio comunale.

Le norme di riferimento in materia sono quelle di cui agli articoli 38, ottavo comma, e 141, primo comma, lett. b, n. 3 del Testo Unico approvato con d.lgs. 267/2000.

Dispone l'art. 38, ottavo comma: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141".

L'art. 141, primo comma, prevede che i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, tra l'altro, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi (lettera b), per le cause ivi contemplate, fra cui quella della "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia" (n. 3).

Dalla norma di cui all'art. 38 si desume, innanzi tutto, che le dimissioni resa dal consigliere comunale, oltre che irrevocabili, sono immediatamente efficaci e non abbisognano di accettazione.

Le dimissioni, d'altra parte, possono essere validamente presentate secondo due modalità: personalmente dall'interessato ovvero da parte di persona delegata. In questa seconda ipotesi, però, l'atto di dimissioni deve presentare un'autentica e deve essere autenticato lo stesso atto di delega, peraltro in data non anteriore ai cinque giorni precedenti quello di presentazione.

Le norme richiamate tendono, evidentemente, ad assicurare, mediante la rigida determinazione delle modalità procedurali di presentazione delle dimissioni, certezza e veridicità di atti che possono determinare la dissoluzione di organi collegiali i cui componenti sono stati eletti secondo il metodo democratico.

Come messo in luce in più occasioni dalla giurisprudenza, le norme attribuiscono specifica rilevanza al collegamento esistente tra le volontà dei singoli consiglieri in funzione dell'obiettivo unitario dello scioglimento, che si concreta nell'inscindibilità del legame esistente tra le volontà espresse dai singoli dimissionari, risultante dalla contestualità delle dimissioni rese con un unico atto ovvero dalla sostanziale contestualità della protocollazione degli atti separati recanti le dimissioni (in tema, Cons. St., sez. V, 30 maggio 2003 n. 2975; id., 26 maggio 1998 n. 696; id., 6 maggio 2003 n. 2382).

La contestualità o simultaneità vale a caratterizzare le dimissioni *ultra dimidium* (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 luglio 1997 n. 15, resa con riferimento al precedente assetto normativo) ed a dimostrare l'esistenza di una determinata volontà concordata diretta allo scioglimento dell'organo.

La giurisprudenza, al fine di scongiurare il pericolo, assai concreto, che l'effetto dissolutorio sia collegato alla casuale sommatoria di dimissioni dovute a vari motivi o, addirittura, frutto di manovre surrettizie ad opera di minoranze politiche, ha significativamente sottolineato che, allorché le dimissioni non siano contenute in un atto unico, il requisito della contestualità implica la presentazione "in fascio" degli atti in questione

(Cons. St., sez. V, 6 maggio 2003 n. 2382 cit.).

La stessa giurisprudenza ha, comunque, rilevato che tale requisito della contestualità deve ritenersi soddisfatto allorchè gli atti siano assunti, nella stessa giornata, con protocolli caratterizzati dalla stretta sequenza numerica (Cons. St., sez. I, 10 ottobre 2002 n. 3049). Non mancano pronunce in cui si pretende l'indicazione, non del solo giorno, ma anche dell'ora di presentazione (Cons. St., sez. V, n. 2382/2003 cit.).

Venendo al caso di specie, deve ammettersi che la profonda differenza di contenuti tra gli atti di dimissione dei membri di maggioranza e quelli dei membri di minoranza – assai articolati i primi ed estremamente scarni i secondi – potrebbe far pensare all'inesistenza di una volontà concordata tesa alla dissoluzione dell'organo collegiale.

Vi è, tuttavia, il dato della stretta sequenza numerica dei numeri di protocollo, che – implicando, secondo la valutazione normativa, la contemporaneità delle dimissioni – è espressivo dell'esistenza di una volontà tipica, vale a dire quella di pervenire alla dissoluzione dell'organo rappresentativo.

L'aspetto che, ad una più approfondita valutazione, fa propendere per la tesi dell'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti è, però, quello relativo al requisito della personalità della presentazione degli atti recanti le dimissioni dei consiglieri.

Si è detto che le norme prevedono due modalità alternative di presentazioni delle dimissioni dalla carica di consigliere: la presentazione personale delle stesse e quella mediante persona delegata. In questo secondo caso è prevista l'autentica tanto dell'atto di dimissioni quanto della delega.

In entrambi i casi è prevista espressamente l'assunzione a protocollo dell'atto contenente le dimissioni. Orbene, quel che la norma sembra pretendere in modo categorico è che non via sia alcuna intermediazione nell'attività di presentazione delle dimissioni al protocollo da parte dell'interessato ovvero del delegato.

A tale conclusione conduce, oltre che la *ratio* della norma, cui sopra si è fatto cenno, la lettera stessa della previsione normativa. Riguardo al caso della presentazione personale si specifica, infatti, che l'atto deve essere immediatamente assunto a protocollo. Riguardo a quello della presentazione a mezzo delegato si dispone espressamente che le dimissioni devono essere inoltrate a protocollo dal delegato. Ciò, a giudizio del Collegio, non lascia margini di incertezza in ordine alle modalità previste dalla legge, che, come accennato, devono essere tali da escludere l'intervento di persone diverse dall'interessato o dal delegato nella presentazione al protocollo degli atti recanti le dimissioni.

La rigidità della previsione normativa, dettata dalle esigenze evidenziate, impone, d'altra parte, che delle modalità di presentazione delle dimissioni sia dato in qualche modo conto da parte del soggetto che cura l'assunzione a protocollo, giacché, altrimenti, risulterebbe vanificato l'intento cui le norme mirano, non essendo all'uopo sufficiente il mero requisito della simultaneità o contemporaneità, attestato dall'unicità dell'atto o dalla stretta sequenza numerica dei numeri di protocollo.

Nel caso di specie, aldilà delle altre circostanze evidenziate dal ricorrente, manca qualsiasi riscontro in ordine alle modalità di presentazione delle dimissioni ed, in particolare, in ordine alla personale presentazione delle dimissioni da parte degli interessati.

Ne consegue, non sussistendo i presupposti rigidamente definiti dalla legge, l'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti e, segnatamente, dei provvedimenti di sospensione e di scioglimento di cui in epigrafe, che devono essere, pertanto, annullati. Restano assorbite le censure non esaminate.

Omissis